

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2022-B

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **BONOMI, TRUZZI, ROSATI, FERRARA,**
FRANCESCHINI GIORGIO e BURATO

**APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA
E FORESTE, ALIMENTAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta dell'11 ottobre 1956

**MODIFICATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRI-
COLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 28 novembre 1956 (Stampato n. 1701)

**Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa,
nelle provincie della Campania**

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 novembre 1956*

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1954-55 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento delle entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle provincie della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento)

Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle provincie della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).

Identico.

applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quella minore dovuta ai sensi dei comma precedenti non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto o, per i contratti relativi all'annata agraria 1954-55, non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge

ART. 2.

Ai fini della presente legge, per prezzo della canapa si intende quello effettivamente corrisposto annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.